

**COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA**

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Numero 15 del 26/04/2022****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: ESAME PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022-2025 ED
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 20:30 , in Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| COGNOME E NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| GIUSSANI EMILIANA | SINDACO | SI |
| STUCCHI CLAUDIO | CONSIGLIERE | SI |
| GAMBIRASIO NICLA | CONSIGLIERE | SI |
| MAESTRONI ROBERTO | CONSIGLIERE | NO |
| BERTULETTI MARCO | CONSIGLIERE | SI |
| MARCOLONGO DAISY | CONSIGLIERE | SI |
| LIMONTA ERIKA CARLA | CONSIGLIERE | SI |
| CREVENA LORENZO | CONSIGLIERE | SI |
| GHISLANZONI MASSIMILIANO | CONSIGLIERE | NO |
| ZANCHI PAMELA | CONSIGLIERE | SI |
| MAZZOLENI DOLORES | CONSIGLIERE | SI |
| FARINA PIERANGELO | CONSIGLIERE | SI |
| ALBANI ROCCHETTI DANILO | CONSIGLIERE | SI |

Risultano presenti n° 11 e assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale **Zappa Dott. Paolo.**

Il Presidente **Giussani Dott.ssa Emiliana** in qualità di **Il Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento di seguito riportato.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco Stucchi Claudio che illustra l'argomento in discussione; il Sindaco ammette nell'emiciclo il Geom. Albanese Raffaele e la Sig.ra Valeria Cavenaghi della società partecipata Ecoisola per l'illustrazione tecnica dell'argomento in discussione;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri:

- Albani Rocchetti, esprime perplessità sulla gestione del servizio da parte di Ecoisola e chiede spiegazioni sul calcolo per l'adeguamento dei costi con l'entrata in vigore della tariffa puntuale;
- Rispondono il Geom. Albanese e il Vicesindaco Stucchi che relazionano sulla bontà dell'operato di Ecoisola la quale, attraverso una buona gestione e immediato controllo sull'azienda incaricata per l'espletamento del servizio d'igiene urbana, ha permesso conseguito un miglioramento del servizio, buoni risparmi ed ha generato utili. Tutte queste azioni hanno permesso di contenere gli aumenti Istat in una percentuale attorno al 3,6%, quando gli aumenti attuali si attestano attorno al 6/7%, oltre a mantenere quasi inalterate le tariffe previste nel PEF;
- Albani Rocchetti e Farina Pierangelo chiedono informazioni sulle tariffe delle utenze domestiche e se non sia possibile una maggiore omogeneità nell'aumento;
- Rispondono la sig.ra Cavenaghi e il Vicesindaco Stucchi spiegando che le differenze dipendono dalla variabilità dei fattori in gioco, soprattutto da diversi costi fissi e variabili che non consentono di determinare con una semplice operazione matematica i valori previsti in tariffa.

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta Unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020-2022), all'art. 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vigore la componente TARI;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Rilevato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);
- l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- Con deliberazione n. 363/2021 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 che prevede con decorrenza dal 2022 che i piani economici finanziari abbiano un arco temporale pluriennale che dal 2022 al 2025;

Dato atto che:

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA, il cui articolo 7 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Brembate di Sopra non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio ECOISOLA S.R.L., trasmesso all'intestato Comune con p.e.c. prot. n. 6028 del 20/04/2022 e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 816.914,00;

Considerato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio, come da risultanze sottoscritte dallo stesso, giusta atto del 21.04.2022;

Dato atto, inoltre, che l'art. 5-bis D.L. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con legge 15/2022, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Visti:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 30/09/2020 e modificato con delibera di C.C. n. 50 del 22.12.2021;
- in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il successivo art. 17 che disciplina l'articolazione della tariffa sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio;



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata la propria deliberazione n° 55 del 21.12.2002, con la quale si approvavano il disciplinare dei rapporti tra la Società Ecoisola S.p.a. e i comuni soci nonché i patti parasociali tra i comuni stessi;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Rilevato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate, inoltre, le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard", operato dal comma 653, deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Considerato che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a euro 816.914,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 363/2021;

Visto l'allegato Piano Tariffario 2022 - 2025 redatto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

Considerato, in ogni caso, che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di Brembate di Sopra, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 27,30 cent/Kg (complessivi € 1.028.316,12) e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Considerato che:



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

• In relazione al perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 13 del DI 4/2022 sblocca l'utilizzo per il 2022 degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all'emergenza Covid-19, stabilendo che stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020 ("fondone 2020") e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19. La medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104», tra le quali sono comprese, tra l'altro, le risorse stanziato dall'articolo 6 del DI 73/2021, erogate ai Comuni per finanziare riduzioni dalla Tari o dalla tariffa corrispettiva, in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusure o di restrizioni per effetto dell'emergenza sanitaria appena conclusa.

in atto, c.d. Decreto Sostegni Bis, ha stabilito che "al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";

- Che, l'art. 6 del d.l. 73/2021, relativo ai ristori TARI di cui è stata prorogata la possibilità di utilizzo nel 2022, stabilisce che *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*;
- Che in virtù di tale previsione nel 2021 era stata accordata d'ufficio una riduzione alle attività chiuse durante i periodi di "zona rossa o arancione", mentre era stata prevista un'ulteriore agevolazione per le attività che avevano avuto una riduzione di oltre il 30% di fatturato da erogarsi tramite bando andato tuttavia deserto;
- Che, alla luce di ciò sono residue risorse per € 31.871,74 da destinarsi nel 2022 ad agevolazioni/riduzioni della tariffa TARI per le attività;

Ritenuto, pertanto, in ogni caso, di dare attuazione a quanto stabilito dal decreto sostegni stabilendo fin da ora agevolazioni fino a concorso della quota residua di € 31.871,74= alle attività produttive che, allo stato, risultano quelle più incise dal blocco della ripresa dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria ed aggravata dall'attuale situazione internazionale dovuta alla guerra in Ucraina;

Ritenuto, altresì, per le stesse motivazioni, di riconoscere una riduzione della tariffa dovuta dalle utenze domestiche che maggiormente colpite dalla perdurante crisi economica originata dall'emergenza sanitaria, utilizzando i fondi residuati dalla quota TARI del "Fondone 2020", pari ad € 19.960,40 e fino alla concorrenza dell'importo stesso;

Visti:

- La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688 – la quale dispone che: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)";



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- L'articolo 34, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) prevede: "*Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre o in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data*";

Tenuto conto dei perduranti effetti negativi sull'economia delle attività produttive derivante dalla contrazione finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed aggravata ulteriormente dall'emergenza creata dalla guerra in Ucraina;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ED acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 22/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.4 (Zanchi, Mazzoleni, Farina, Albani Rocchetti) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di prendere atto che il costo del Servizio Integrato per la Gestione dei Rifiuti per l'anno 2021 è pari a € 816.914,00, come risultante dal Piano economico finanziario per il servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2022 - 2025 allegato sub. A, validato dal Responsabile dell'area gestione del territorio, come da atto allegato sub B.

3) Di approvare le tariffe della TARI anno 2022 come da prospetto allegato sub C alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale.

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

5) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2022.

6) Di stabilire che i termini per il pagamento della TARI per l'anno 2022 saranno i seguenti:

- quanto all'ACCONTO: entro il 30 GIUGNO 2022;
- quanto al SALDO: entro il 31 DICEMBRE 2022.

L'importo da pagare in acconto sarà pari al 50% del dovuto e verrà conteggiato utilizzando le tariffe 2020, mentre il saldo verrà emesso a conguaglio utilizzando le nuove tariffe 2021 approvate con il presente atto.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

I versamenti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla norma.

6) Di dare atto che verranno applicate le riduzioni previste per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche come precisato nella premessa.

7) Di allegare i seguenti atti parte integrante della presente deliberazione:

- Allegato sub A: Relazione e P.E.F. 2022 - 2025;
- Allegato sub B: Atto di validazione del P.E.F.;
- Allegato sub C: Piano tariffario 2022;
- Dichiarazione di veridicità del gestore Ecoisola S.r.l..

8) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

9) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

10) Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2022, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 2010/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica.

11) Di dichiarare con voti favorevoli n.7, contrari n.4 (Zanchi, Mazzoleni, Farina, Albani Rocchetti), astenuti nessuno, espressi con separata votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per poter dar corso immediato agli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Giussani Dott.ssa Emiliana

(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Zappa Dott. Paolo

(firmato digitalmente)